Sentenza n. 191 depositata il 25 luglio 2022

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in relazione ai parametri interposti costituiti:

- dall'art. 35 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164
- dagli artt. 195, comma 1, lettere f) e p), e comma 2, lettera a), 196, comma 1, lettere n) e o), e 199, commi 1, 3, lettera l), e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti),

- art. 1, comma 4
- art. 1, comma 9, lettera u)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 della legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2020 limitatamente alle parole "ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per rifiuti urbani"

• Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, lettera u) della legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2020, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 196, comma 1, lettere n) e o), e 199, commi 1, 3, lettera l), e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materi ambientale)

Con il ricorso di legittimità costituzionale verso la legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2020 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), sono state sollevate questioni di costituzionalità per violazioni dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Costituzione:

• Sull'art. 1, comma 4, nella parte che esprime la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani, disposizione

- contrastante con la disciplina statale che riconosce a tali strutture la qualifica del preminente interesse nazionale (art. 35, comma 1, del d.l. n.133 del 2014) e ne riserva la legislazione alla competenza statale (d.lgs. n.152 del 2006, artt. 195, comma 1, lett. f) e l'art. 196, comma 1, lett. n);
- Sull'art. 1, comma 9, lett. u), nella parte in cui, per garantire la tutela della salute e del territorio, viene previsto che si definiscano "distanze minime e fasce preventive minime dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, come ad esempio asili nido, scuole centri sportivi e di aggregazioni distretti sanitari, ospedali e case di riposo, al di sotto delle quali la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti è esclusa a priori". A parere della parte ricorrente, con questa disposizione, la Regione Abruzzo individuerebbe, con legge, le aree non idonee alle localizzazioni degli impianti, in contrasto con la disciplina statale (artt. 196, comma 1, lettere n) e o), e 199, commi 1,3, lett. L), e 5 cod. ambiente) che invece stabilisce per tale individuazione l'esercizio di competenze statali, regionali e provinciali.

In sintesi, le censure rivolte dal ricorrente **all'art. 1, comma 4,** riguardano la legittimità della Regione a legiferare in materia di collocazione di impianti di incenerimento, mentre le censure rivolte **all'art. 1, comma 9, lett. u),** riguardano la legittimità della Regione ad individuare le aree non idonee alla localizzazione di strutture per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Esaminando la questione di legittimità costituzionale della Regione Abruzzo a legiferare in materia di collocazione di impianti di incenerimento, la Corte ha ricostruito il quadro normativo in materia (offerto dall'art. 195, comma 1, lettera f, cod. ambiente e dall'art. 35, comma 1, del d.l.n. 133 del 2014), che stabilisce:

• la competenza statale all'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;

- la realizzazione della suddetta individuazione attraverso un programma adottato con DPCM su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- individuazione degli impianti da realizzare osservando la finalità di riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale.

La richiamata normativa statale è stata attuata con DPCM 10 agosto 2016 e la Corte ha affermato che la disposizione regionale impugnata, esprimendo la volontà del legislatore della Regione Abruzzo a non costruire un impianto di incenerimento, viola la competenza attribuita dalla disciplina in materia alle autorità statali.

Pertanto, l'art. 1, comma 4, della l.r. impugnata, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per rifiuti urbani".

La Corte non ha, invece, ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 9, lett. u), della l.r. n. 45 del 2020, Regione Abruzzo.

Per la difesa statale ricorrente, la Regione Abruzzo avrebbe individuato con legge le aree non idonee alle localizzazioni degli impianti, contrastando con la disciplina statale (artt. 196, comma 1, lettere n) e o), e 199, commi 1,3, lett. L), e 5 cod. ambiente) che stabilisce, ai fini della suddetta individuazione, un riparto di competenze fra Stato, Regioni e Province. La Corte, invece, pur riaffermando (peraltro nel solco di una costante giurisprudenza) che le aree non idonee ad ospitare le strutture per il trattamento dei rifiuti vanno individuate in sede di pianificazione e non con legge regionale, tuttavia non ha accolto la censura del ricorrente, riconoscendo che la norma impugnata non individua direttamente le suddette aree e reca soltanto un'esemplificazione di luoghi da cui gli impianti dei rifiuti dovrebbero essere distanti.

In definitiva, la norma regionale impugnata, esemplificando i luoghi sensibili, ma non individuando gli stessi, non li costituisce e, pertanto, non viola la disciplina in materia, rimanendo sul piano della legittimità costituzionale.